SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 8/2021/RIS depositata in data 13/07/2021;
ordinanza n. 9/2021/RIS depositata in data 13/07/2021.

RICORSI: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 242 del 30 settembre 2020, nella parte in cui le società autostradali ricorrenti sono state inserite tra le "Altre Amministrazioni locali" per l'anno 2021, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

RICORRENTI nei diversi giudizi:
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.

RESISTENTE:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: disposizione di integrazione del contraddittorio a favore del MEF, per l'interesse immediato e diretto a partecipare al presente giudizio, avente ad oggetto la modifica apportata, dall'art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, introdotto dalla L. di conversione n. 176/2020, al comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, in quanto modificativo di grandezze giuridico-contabili, per le quali il dicastero economico è chiamato a svolgere la funzione di controllo, monitoraggio e vigilanza sugli andamenti di finanza pubblica.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 102; art. 128, c. 3; ***L. n. 176/2020:*** art. 1, c. 1; ***D.L. n. 137/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** S. 13; § 20.68; § 20.72; ***L. n. 243/2012:*** art. 7; ***L. n. 196/2009:*** art. 1, comma 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* SS.RR., ord. n. 2/2021/RIS; ord. n. 1/2021/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Anche con le due presenti pronunce, le Sezioni riunite hanno <<**ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze, conformemente a quanto già disposto in precedenti giudizi aventi il medesimo oggetto e alle cui motivazioni si rimanda (cfr. Ord. n. 2/2021/RIS del 4 marzo 2021 e Ord. n. 7/2021/RIS del 9 giugno 2021)>>**, ordinando, quindi, che **<<il ricorrente** [*rectius*, ricorrenti]**…provveda** [*rectius*, provvedano] **entro 5 giorni dal deposito della presente ordinanza ad integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia Finanze…mediante notifica del ricorso e della presente ordinanza>>**.

ABSTRACT

Con riguardo alla materia dell'impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, adottato dall'ISTAT, le Sezioni riunite hanno nuovamente confermato, la necessità dell'integrazione del contraddittorio, con la notifica dei distinti ricorsi introduttivi dei diversi giudizi e delle due presenti ordinanze al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto compagine statale che *"assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica"*, al fine di sentire tutte le parti sulla questione di costituzionalità proposta dalla Procura generale, relativamente al paventato contrasto con il diritto europeo dell'emendato comma 6, lett. b), dell'art. 11 c.g.c., come novellato dall'art. 23-*quater*, del decreto-legge n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020.